



**S T U D I O B A L D I**  
**C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O**

Roma 18/01/2024

**Approfondimento informativo**

Gentile Cliente,

di seguito riassumiamo, le principali misure in favore di lavoratori, imprese e famiglie contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

**Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.**

In continuità con quanto già previsto dal Decreto Lavoro 2023, anche per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 come confermato dalla circolare Inps n. 11 del 16/01/2024, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del lavoratore nella misura del:

- a) 6% se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 12 mensilità (mensilità aggiuntive escluse), non superi l’importo di 2.692 euro;
- b) 7% se la retribuzione mensile non ecceda la somma di 1.923 euro.

Viene specificato che resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 15).





### **Detassazione dei Fringe Benefits e welfare aziendale.**

Anche per il 2024, i fringe benefits non concorreranno a formare reddito da lavoro dipendente con la variazione delle soglie come di seguito descritto:

- a) fino a 2.000 per i lavoratori con figli a carico (ai sensi del T.U.I.R)
- b) fino a 1.000 per la generalità dei lavoratori dipendenti (soglia innalzata dagli euro 258 previsti dalla normativa fiscale "ordinaria" per i dipendenti senza figli).

Precisiamo che nei nuovi limiti si considerano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Ai fini dell'attuazione della misura in questione, i datori di lavoro devono informare preventivamente le RSU laddove presenti, mentre i lavoratori con figli a carico devono dichiarare al proprio datore di lavoro di avere diritto all'applicazione del limite di 2.000 euro, indicando il codice fiscale dei figli (commi 16 e 17).

### **Tassazione agevolata dei premi di risultato.**

Confermata per il 2024 l'imposizione al 5% - con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi - sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell'anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.





S T U D I O B A L D I

pag. n°3/6

\*\*\*

### **Trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e festivo.**

Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.

La misura spetta per i lavoratori del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 €.

Il sostituto d'imposta è tenuto a riconoscere il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore che attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.

Successivamente, il sostituto d'imposta matura un credito che può essere oggetto di compensazione (commi 21-25).

*Rimaniamo in attesa di delucidazioni da parte dell'Ade sulla procedura di compensazione.*

### **Contrasto dell'evasione contributiva nel settore del lavoro domestico.**

L'Agenzia delle entrate e l'Inps realizzeranno la piena interoperabilità delle rispettive banche dati, anche utilizzando nuove tecnologie, mettendo a disposizione dei contribuenti i relativi dati analizzati ed acquisiti. S'intende favorire l'adempimento spontaneo tramite dichiarazione precompilata e la segnalazione di eventuali anomalie. Infine, è previsto che i due enti svolgano analisi e controlli su dati retributivi e contributivi, con interventi finalizzati alla corretta ricostruzione delle posizioni reddituali e contributive.

---

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18  
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944  
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it





### **Procedure di compensazione telematica dei crediti INPS e INAIL.**

La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'**Inps**, può essere effettuata:

- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione dell'Uniemens da cui emerge il credito o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

Restano escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata.

Inoltre, la compensazione dei crediti **Inail** può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

*Tale provvedimento non risulta essere di immediata attuazione ma rimane in attesa fino all'emanazione della circolare esplicativa di carattere amministrativa e procedurale da parte degli Istituti suddetti.*





### **Obblighi contributivi delle Pubbliche Amministrazioni.**

Sono ritenuti assolti, da parte delle PA, gli obblighi contributivi relativi ai propri dipendenti (con riferimento ai periodi di paga antecedenti il 1° gennaio 2005) attraverso la semplice trasmissione all'INPS delle denunce retributive e contributive mensili. È, altresì, previsto che i risparmi di spesa costituiscano economie di bilancio. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato all'entrata in vigore della presente legge.

### **Maggiori tutele per maternità e paternità.**

Aumentata al 60% della retribuzione (rispetto al 30% attuale), l'indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino. Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l'indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell'80% della retribuzione (così come previsto attualmente soltanto per il primo mese).

La misura contenuta nella Legge di Bilancio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

### **Decontribuzioni per lavoratrici con figli.**

Per il periodo 2024-2026, con riferimento alle donne lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con 3 o più figli, è prevista la riduzione del 100% dei contributi IVS a carico fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore (entro il limite annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile).





S T U D I O B A L D I

pag. n°6/6

\*\*\*

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per l'anno 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Esclusione dei titoli di stato dal computo dell'ISEE. Esclusi i titoli di stato dal computo del valore ISEE, fino all'importo di euro 50.000.

*Rimaniamo in attesa della circolare esplicativa Inps.*

### **Esonero previdenziale per le assunzioni di donne vittime di violenza.**

Ai datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumano donne disoccupate e beneficiarie del reddito di libertà per le vittime di violenza, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi INAIL) del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui. In sede di prima applicazione, tale previsione opera anche a favore delle donne vittime di violenza che abbiano usufruito del reddito di libertà nel 2023.

La misura spetta per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato e 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Distinti saluti

---

00144 Roma - Via del Poggio Laurentino, 18  
Tel. (+39) 065914801 - Fax (+39) 065910944  
info@studio-baldi.it - www.studio-baldi.it

